

MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA
CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE – ABROGAZIONE DELL'ART. 16 DEL D. LGS. N. 503 DEL 1992 DA PARTE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 1990 N. 90 - AMBITO APPLICATIVO E COSTITUZIONALITA' DELLA NORMA ABROGATRICE.

“Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha espressamente escluso dal campo di applicazione del divieto di prosecuzione del trattenimento in servizio soltanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e cioè dipendenti in regime di diritto pubblico. Se il legislatore avesse voluto escludere anche i professori universitari avrebbe dovuto, pertanto, farlo mediante l'adozione di una espressa previsione normativa.

Né l'irragionevolezza può derivare dalla diversità di trattamento rispetto ai magistrati, in quanto la limitata esclusione soggettiva si giustifica in ragione dell'esigenza di assicurare il principio di continuità ed efficienza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali che potrebbe essere compromesso da una misura incidente fortemente sull'organizzazione del servizio giustizia. Del resto, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2013, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010 perché essa prevedeva il divieto di trattenimento in servizio soltanto per i professori universitari e non anche per gli altri dipendenti pubblici. La norma in esame ha, invece, come sottolineato, un campo di applicazione generalizzato con giustificata esclusione della sola categoria dei magistrati.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, 16 NOVEMBRE 2015, N. 5210.